



COMUNE DI IRGOLI (NU)

Protocollo: Partenza

n. **0000132** del **09-01-2019**

ore 11:26:01

Cat.:1 - Clas.:7 - Sottocl.:1



Reg. Ord. n. 02 del 09 gennaio 2019

Oggetto: **ACCESSI E DIRAMAZIONI ALLE STRADE PUBBLICHE O DI PUBBLICO PASSAGGIO .**

IL SINDACO

RISCONTRATO CHE fuori dal centro urbano gli accessi e le diramazioni di fondi privati che danno sulla via pubblica, non solo non sono costruiti con materiale di adeguate caratteristiche, ma sono privi di un idoneo sistema di scolo, per cui in caso di pioggia il materiale si riversa sulla strada creando anche situazioni di pericolo;

CONSIDERATO che si ritiene necessario fuori dal centro urbano, regolamentare la realizzazione di nuovi accessi e diramazioni e ripristinare quelli esistenti;

VISTI

- L'art. 25 c. 8 del D.P.R. nr. 495/1992 ;
- L'art. 22 del D.Lgs 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti:

- ✓ ogni diramazione e/o accesso che da un fondo privato da su una strada pubblica o di pubblico passaggio deve essere autorizzata dall'ente proprietario della strada. Deve essere inoltre costruita con materiale di adeguate caratteristiche e sempre mantenuta in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
- ✓ le diramazioni e gli accessi da fondo privato a strada pubblica già esistenti, devono essere ripristinati con materiale di adeguate caratteristiche per evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
- ✓ gli accessi devono essere realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

AVVERTE

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L..

DISPONE

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

